

PROGETTO di FUSIONE per INCORPORAZIONE di NET-ADMIN S.R.L. a socio unico nella società PLANETEL S.P.A. redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter del Codice civile.

Signori Soci,

il presente progetto di fusione ha ad oggetto la prospettata operazione di fusione mediante incorporazione (la "**Fusione**") della società NET-ADMIN S.r.l. ("**Net-admin**" o la "**Società Incorporanda**") nella società controllante PLANETEL S.p.A. ("**Planetel**" o la "**Società Incorporante**").

Trattandosi di società interamente posseduta e controllata dalla Società Incorporante, la prospettata operazione sarebbe soggetta alla speciale disciplina prevista dall'art. 2505 del Codice civile per le fusioni c.d. semplificate e, in particolare:

- (i) la fusione avverrà senza concambio;
- (ii) non si realizzerà alcun aumento del capitale sociale della Società Incorporante;
- (iii) non verrà apportata alcuna modifica allo statuto sociale attualmente vigente della Società Incorporante;
- (iv) non si renderà necessaria la predisposizione delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, di cui all'articolo 2501 *quinquies* del Codice civile;
- (v) non sarà applicabile l'obbligo di acquisizione della relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 *sexies* del Codice civile, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni.

MOTIVAZIONE E PRINCIPI ISPIRATORI

La fusione si propone di favorire la riorganizzazione delle attività e delle funzioni in capo al personale e la riconduzione dell'operatività a un solo centro decisionale, evitando duplicazione delle procedure amministrative, e di permettere il raggiungimento di economie di scala, dal momento che le società partecipanti alla fusione operano sinergicamente nello stesso mercato.

In particolare, la fusione comporterà benefici per le società partecipanti alla fusione non solo in termini di costi e di razionalizzazione della gestione di impresa, ma anche di accorciamento della catena di

controllo e della conseguente eliminazione dei connessi oneri amministrativi.

La progettata operazione di fusione risulta essere la forma più idonea e più semplice, dal punto di vista giuridico, tecnico ed operativo, per l'integrazione delle due realtà societarie nel più ampio processo di ridefinizione del gruppo di cui Planetel è capofila.

In tale contesto, le società partecipanti alla fusione hanno già individuato le soluzioni tecniche più opportune per l'unificazione delle procedure normative, contabili, organizzative ed operative.

Considerato che il capitale sociale di Net-Admin è interamente detenuto da Planetel, quest'ultima non procederà ad alcun aumento di capitale sociale ai fini del perfezionamento della fusione, né di concambio di proprie quote in azioni e/o di conguaglio in denaro.

Una volta perfezionata la fusione, la Società Incorporante procederà all'annullamento della partecipazione totalitaria detenuta nella Società Incorporanda, unitamente al recepimento integrale della attività e passività della stessa.

1. Le società partecipanti alla fusione

La società **NET-ADMIN S.r.l.** a socio unico, con sede legale via Boffalora n.4 – 24048 Treviolo (BG), con capitale sociale di euro 10.000 interamente versato e con codice fiscale e Registro Imprese di Bergamo n. 08524540963, iscritta al R.E.A. di Bergamo al n. 476349, svolgente attività prevalente la consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica: consulenza su hardware, software e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione.

La società **PLANETEL S.p.A.**, con sede sociale in Treviolo (Bg), via Boffalora n.4, iscritta al registro imprese di Bergamo con codice fiscale 02831630161 e al R.E.A. di Bergamo al n. 326623, con capitale sociale di euro 4.075.287 interamente versato e quotata alla Borsa Italiana sul mercato Euronext Growth Milan ex-AIM, svolgente l'attività di operatore nazionale di traffico telefonico, oltre all'erogazione di tutti i servizi internet e l'installazione dei relativi impianti.

2. Gli atti costitutivi

Per la Società Incorporanda, la decisione in ordine alla fusione sarà adottata dalla relativa assemblea dei soci in seduta notarile, mentre per la Società Incorporante sarà competente ad assumere la delibera di approvazione della fusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui gli azionisti titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% del capitale sociale di Planetel richiedano, ai sensi dell'articolo 2505, comma 3, del Codice civile e nel termine di 8 giorni dal deposito del Progetto presso il competente Registro delle Imprese, che la decisione venga assunta in sede di assemblea straordinaria.

L'assemblea dei soci della Società Incorporanda e la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante saranno convocate innanzi ad un notaio, che si occuperà quindi anche dell'iscrizione delle relative delibere presso il competente Registro Imprese.

A seguito della fusione lo statuto della Società Incorporante che viene allegato sub a) al presente progetto formandone parte integrante non subisce alcuna modifica rispetto a quello vigente approvato dall'assemblea dei soci in data 28 marzo 2024.

3. Rapporto di concambio senza conguaglio in denaro

Gli Amministratori delle società partecipanti alla fusione ritengono sussistenti le condizioni previste dall'articolo 2505 del Codice civile, dal momento che la Società Incorporanda risulta interamente posseduta dalla Società Incorporante.

Alla luce di quanto sopra, non trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 3, comma 1, dell'articolo 2501 *ter* del Codice civile, che dispone in merito alla determinazione del rapporto di cambio, che non viene di conseguenza determinato.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante

Per gli stessi motivi indicati al precedente punto 3) non si procede alla determinazione delle modalità di assegnazione di nuove azioni della Società Incorporante, risultando annullate le quote della Società Incorporanda, come consentito dall'articolo 2501 *ter* comma 1, numero 4), del Codice civile.

5. Data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle azioni di Planetel assegnate ai soci delle società Incorporanda Net-Admin.

Per gli stessi motivi indicati al precedente punto 3) non si procede alla determinazione della data di decorrenza della partecipazione agli utili, come previsto dall'articolo 2501 *ter* comma 1, numero 5) del Codice civile.

6. Data di effetto della Fusione

La fusione avrà efficacia, ai fini contabili e fiscali, a far data dal 1 gennaio 2025, come consentito dall'articolo 2504 *bis* del codice civile e dall'articolo 172 comma 9) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, mentre gli effetti civilistici decorreranno dalla data di efficacia dell'atto di fusione, che coinciderà con la data ultima dell'iscrizione nel Registro imprese così come prescritto dall'art. 2504, secondo comma C.c..

A partire dalla data di efficacia della fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

7. Effetti tributari

Non vi sono effetti tributari particolari al di fuori di quanto consegue alla operazione di fusione, così come indicato al successivo punto 10).

8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Non sussistono categorie di azioni o soci con trattamento particolare o privilegiato né nella Società Incorporante né nella Società Incorporanda.

9. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori della società partecipante alla fusione.

La fusione – una volta perfezionata – determinerà la cessazione della Società Incorporanda e, di conseguenza, la decadenza dei rispettivi organi amministrativi, nonché l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi riferibili alla Società Incorporanda da parte della Società Incorporante, con prosecuzione in capo a quest'ultima di tutti i rapporti anteriori alla data di efficacia della fusione.

10. Situazioni patrimoniali.

Si specifica che sono state predisposte le situazione patrimoniali alla data del 30 giugno 2024 sia per la società Incorporanda che per la società Incorporante, rispettando pertanto i termini previsti dall'art. 2501^{quater} primo comma del Codice Civile.

11. Personale

A seguito della fusione il rapporto di lavoro del personale dipendente attualmente impiegato dalla Società Incorporanda proseguirà con la Società Incorporante.

Ai dipendenti di Net-Admin saranno garantite le retribuzioni e le altre condizioni contrattuali in vigore alla data di efficacia della fusione e ai rispettivi rapporti di lavoro si applicheranno le norme dei contratti collettivi settore telecomunicazioni, secondo i principi di cui all'art. 2070, comma 2, del Codice civile.

12. Approvazione.

Trattandosi di procedura di fusione semplificata ex art. 2505 del Codice civile, non sono state predisposte la "relazione dell'organo amministrativo" di cui all'articolo 2501 ^{quinquies} e la "relazione degli esperti", di cui al successivo art. 2501 ^{sexies} del Codice civile.

Il presente progetto di fusione sarà depositato a cura degli amministratori delle società partecipanti alla fusione presso il Registro delle imprese di Bergamo.

Inoltre, il presente progetto di fusione verrà depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente ai fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna di esse, oltre alla relativa pubblicazione sul sito internet aziendale della Società Incorporante.

Treviolo, il 18 settembre 2024

Allegato A: Statuto di PLANETEL S.P.A. a seguito della fusione (invariato)

NET-ADMIN S.r.l. con unico socio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione -- Bruno Mario Pianetti

PLANETEL S.P.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione -- Bruno Mario Pianetti

Il sottoscritto Bruno Mario Pianetti, nato a San Pellegrino Terme (BG) il 08/12/1963, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso ed il documento originale.